

La trascrizione deve essere una riproduzione fedele della registrazione, ma un intervento verbale è molto diverso da uno scritto, o anche da una lettura a voce alta. Deve quindi essere eseguita in modo che il discorso sia poi facilmente comprensibile anche una volta che è documento.

Avere delle incertezze, frammentare una frase, ripetere a breve distanza alcuni termini come chiaramente, evidentemente, sostanzialmente o anche utilizzare domande retoriche come va bene?, non è vero? sono caratteristiche del parlato. Ma non sono certo le parti più significative di un discorso e, anzi, una volta su carta rendono meno fluido il testo. Limitare la trascrizione di queste parole e inserire la giusta punteggiatura è quindi importante per avere una buona sbobinatura.

Queste sono regole generali, che non valgono per l'analisi del linguaggio, dove deve essere riportata ogni singola parola. Ma il cliente può dare indicazioni in merito, decidendo anche di non far trascrivere alcune parti.

Di seguito, ho inserito diversi esempi. Sono alcuni minuti di una serie di lezioni universitarie, con il raffronto tra parlato e scritto.

Questi passaggi hanno alcune ripetizioni, qualcuna dovuta al fatto che chi sta parlando si accorge di non avere usato la parola giusta. La frase viene quindi "ricompattata" per renderla più chiara.

ORIGINALE	Quindi per chi segue questo corso io ritengo che sia molto consigliabile di frequentare, frequentare... venire ad assistere al convegno. Quindi spero che possiate partecipare. Tra l'altro quel giorno le lezioni sono sospese, quindi potete dedicarvi tranquillamente a questa attività.
SCRITTO	Quindi per chi segue questo corso io ritengo che sia molto consigliabile di frequentare, venire ad assistere al convegno

ORIGINALE	Anche qui c'è il solito problema... problema, diciamo così, la caratteristica del diritto internazionale privato, quindi la coesistenza di fonti di natura molteplice, che sono le convenzioni internazionali, le fonti di diritto dell'Unione Europea, le fonti di diritto interno (...)
SCRITTO	Anche qui c'è il solito problema, la caratteristica, diciamo così, del diritto internazionale privato

ORIGINALE I sei Stati membri fondatori della Comunità economica europea avevano pensato: come possiamo rendere effettive le libertà previste dal trattato, dal Trattato di Roma?

SCRITTO I sei Stati membri fondatori della Comunità economica europea avevano pensato: come possiamo rendere effettive le libertà previste dal Trattato di Roma?

ORIGINALE Si è detto: il nostro ordinamento si apre al sistema della convenzione e lo estende anche al di là dei confini dell'Unione Europea, della Comunità europea, dell'Unione Europea.

SCRITTO Si è detto: il nostro ordinamento si apre al sistema della convenzione e lo estende anche al di là dei confini dell'Unione Europea, della Comunità europea.

ORIGINALE Ecco perché, come vi dicevo, sarebbe bene che il legislatore italiano fosse attento a queste situazioni e intervenisse a modificare la legge 218 del '95, e invece, come vi dicevo, la legge 218 del '95 non è mai stata modificata. Il problema si risolve in via interpretativa, e vedremo poi come. E questo... su questo non c'è dubbio che l'articolo 5 del regolamento sia richiamato dall'articolo 3 II comma della legge 218.

SCRITTO Ecco perché sarebbe bene che il legislatore italiano fosse attento a queste situazioni e intervenisse a modificare la legge 218 del '95, e invece, come vi dicevo, la legge 218 del '95 non è mai stata modificata. Il problema si risolve in via interpretativa, e vedremo poi come. E su questo non c'è dubbio che l'articolo 5 del regolamento sia richiamato dall'articolo 3 II comma della legge 218.

Negli esempi che seguono, invece, c'è una rielaborazione espressamente voluta dal cliente, che ha chiesto di non trascrivere alcune richiami come "se vi ricordate", "come vi dicevo la settimana scorsa" eccetera. L'intento era di avere un testo pulito, che si riproducesse soprattutto le parti essenziali.

ORIGINALE	<p>Vi ricordo, i criteri generali sono quelli che riguardano tutte le categorie di controversie, mentre i criteri speciali sono quelli che riguardano solo alcune controversie. Il II comma dell'articolo 3 richiama i criteri della Convenzione di Bruxelles, che però non esiste più, come adesso diremo, e quindi si traduce nel richiamo dei criteri del regolamento numero 44 del 2001. Intanto leggiamo insieme la norma, che vi prego di prendere, a pagina 3: La giurisdizione sussiste (...)</p>
SCRITTO	<p>I criteri generali sono quelli che riguardano tutte le categorie di controversie, mentre i criteri speciali sono quelli che riguardano solo alcune controversie. Il II comma dell'articolo 3 richiama i criteri della Convenzione di Bruxelles, che però non esiste più, e quindi si traduce nel richiamo dei criteri del regolamento numero 44 del 2001. La norma, a pagina 3: La giurisdizione sussiste (...)</p>

ORIGINALE	<p>Perché, vi ricordate, l'abbiamo detto la settimana scorsa un po' velocemente, ci ritorniamo adesso, il II comma dell'articolo 3 dice: Anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio dello Stato contraente. (...) Perché questo? Perché, come vi avevo detto la settimana scorsa, si creavano delle disuguaglianze di trattamento tra i cittadini, i soggetti domiciliati all'interno della Comunità europea e quelli domiciliati al di fuori. (...) E questa norma è una grande novità per il sistema italiano di diritto internazionale privato perché, come via avevo detto la settimana scorsa, il metodo dell'estensione dei criteri di competenza per territorio è un metodo di approccio ai problemi processuali proprio della tradizione germanica.</p>
SCRITTO	<p>Perché il II comma dell'articolo 3 dice: Anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio dello Stato contraente. (...) Perché questo? Perché si creavano delle disuguaglianze di trattamento tra i cittadini, i soggetti domiciliati all'interno della Comunità europea e quelli domiciliati al di fuori. (...) E questa norma è una grande novità per il sistema italiano di diritto internazionale privato perché il metodo dell'estensione dei criteri di competenza per territorio è un metodo di approccio ai problemi processuali proprio della tradizione germanica.</p>

Alcuni brani, salvo diverse indicazioni, non vengono trascritti, come ad esempio scambi di battute o conversazioni extra intervento tra relatori e microfonista. O anche modi di dire come "Eh...", "Mah...", a meno che non siano importanti ai fini dell'interpretazione del discorso.

Sembra una scena da spettacolo della candid camera ma non trovo il telefono. Ho paura che qualcuno mi chiami quando sono qui. Ecco, trovato e spento.

Eh, effettivamente è un problema, un dubbio legittimo, che infatti era sorto anche in sede applicativa.

Alcune parti della registrazione potrebbero non essere comprensibili per disturbi di audio o perché chi parla non scandisce bene le parole. Questi passaggi vengono segnalati con degli asterischi. Potrebbe anche capitare di non essere certi che si tratti veramente di quella parola, è sempre bene quindi dare al cliente l'opportunità di verificare, mettendo dei punti di domanda. In entrambi i casi, vengono riportati i minuti corrispondenti dal file audio. I puntini di sospensione ... indicano invece un'interruzione della conversazione.

Come premessa ricordo che le regole di procedura civile sono regole imperative, che appartengono al diritto pubblico e quindi vale il vocabolo (?? 00.53) latino *ius publicum privatorum pactis mutari non potest*.

La domanda: che effetto può avere sul regime la deroga dell'accettazione, della proroga e della litispendenza la attuale da poco vigente legge sulla conciliazione ** (01.37)? Ad esempio...

Potrebbe essere considerata come un procedimento incompatibile con...